

**DOCUMENTI NECESSARI ED ITER PROCEDURALE PER ISTANZE DI NATURALIZZAZIONE PER MATRIMONIO DI  
CONIUGI STRANIERI DI CITTADINI ITALIANI ISCRITTI ALL'A.I.R.E.**

**(Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, art. 5-9)**

**Documenti da presentare:**

1) Certificato di nascita, rilasciato dalle competenti Autorità del Paese di nascita. Laddove quest'ultimo emetta certificati di nascita in "short form" e "long form" dovrà essere fornito un certificato in "long form". Per i nati in Giappone occorre sia la "denuncia di nascita" (shusseitodoke jurishomeisho), sia il "registro di famiglia" (koseki tohon-zenbu jikoshomei). Si segnala ad ogni buon fine che non sempre il Comune giapponese competente è in grado di rilasciare la "denuncia di nascita", in tali casi si ritiene sufficiente il possesso del solo "registro di famiglia".

2) Certificati penali, emessi dalle competenti Autorità dei Paesi in cui il/la naturalizzando/a è stato/a effettivamente residente dai 14 anni d'età in poi. Se il/la richiedente fosse stato/a residente anche in Italia, occorrerà fornire all'Ambasciata informazione circa il luogo di effettiva residenza dello/a straniero/a in Italia. Per il Giappone, il certificato penale viene rilasciato dall'Autorità competente dietro presentazione di una richiesta specifica da parte di quest'Ambasciata. Il modulo deve essere pertanto richiesto in anticipo all'Ambasciata stessa, che lo rilascia a vista.

3) Atto integrale di matrimonio. Non dovrà essere presentato alcun certificato, ma occorrerà che il/la naturalizzando/a fornisca all'Ambasciata i dati precisi del matrimonio e, possibilmente, gli estremi di trascrizione dell'atto presso il Comune italiano competente.

4) Certificato di stato di famiglia. Non dovrà essere presentato alcun certificato, ma occorrerà che il/la naturalizzando/a fornisca all'Ambasciata i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, laddove non già in possesso dell'Ambasciata stessa.

5) Certificato di cittadinanza italiana del coniuge. Non dovrà essere presentato alcun certificato, ma occorrerà che il/la naturalizzando/a fornisca all'Ambasciata i dati relativi al possesso della cittadinanza italiana del coniuge, laddove non già in possesso dell'Ambasciata stessa.

6) Ricevuta di versamento del contributo di 250 Euro previsto dall'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 pubblicato nella G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018. Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario estero o tramite circuito Euro giro (circuito esistente tra organizzazioni postali aderenti) sul conto corrente postale intestato al "Ministero dell'Interno D.L.C.I.-Cittadinanza", codice IBAN: IT54 D076 0103 2000 0000 0809 020, indicando come causale del versamento: "istanza naturalizzazione: COGNOME e NOME" del richiedente. Il codice BIC/SWIFT di Poste italiane è il seguente: BPPIITRRXXX (nel caso di bonifici bancari esteri) e PIBPITRA (nel caso di operazioni Eurogiro).

7) Pagamento delle percezioni consolari, il cui importo dipende dal tasso di cambio del trimestre.

8) Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero una certificazione rilasciata da un ente certificatore che attestino il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. Al momento possono considerarsi Enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua italiana di Qualità), che potranno rilasciare certificazioni eventualmente in regime di collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura:

- : Università per stranieri di Siena
- : Università per stranieri di Perugia
- : Università Roma Tre
- : Società Dante Alighieri

**Note importanti:**

- I certificati penali stranieri di cui al punto 2) scadono dopo 6 mesi dal loro rilascio. Occorre quindi fare attenzione che essi siano in corso di validità al momento della loro presentazione a questa Ambasciata.
- Il/La richiedente cittadino/a di un Paese dell'Unione Europea potrà fornire le informazioni di cui ai punti 2) (limitatamente al certificato penale italiano), 3), 4) e 5) attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che può essere firmata di fronte al funzionario consolare o, se firmata in un momento diverso, deve essere accompagnata da un documento di identificazione in cui sia verificabile la firma del/la titolare. In particolare, per quel che riguarda il punto 3), la dichiarazione sostitutiva può essere accettata solo se essa riporta tutte le circostanze che abbiano comportato eventuali modificazioni del rapporto di coniugio.
- Tutti i certificati emessi da Paesi diversi dall'Italia devono essere muniti di apostilla (o legalizzazione, se il Paese non rilascia apostilla) e traduzione in lingua italiana asseverata dall'Ambasciata/Consolato d'Italia competente per territorio di rilascio del certificato.
- Tutti i documenti predetti devono essere presentati in originale. Copie o documenti incompleti (ad es. senza apostille o legalizzazioni) non saranno accettati. Similmente, domande di cittadinanza non complete di tutti i documenti previsti non saranno accettate.
- Si attira inoltre l'attenzione sul fatto che la legge giapponese di cittadinanza non consente ai propri cittadini di acquisire un'altra cittadinanza. Pertanto, si sottolinea che in seguito all'eventuale acquisto della cittadinanza italiana, il/la cittadino/a giapponese potrebbe incorrere nella perdita di quella d'origine.

**Procedura:**

Possono richiedere la cittadinanza presso questa Ambasciata gli stranieri coniugati da almeno tre anni con cittadini italiani regolarmente iscritti all'A.I.R.E. e residenti nella Circoscrizione consolare di Tokyo (in caso la coppia abbia figli minorenni detto termine è ridotto ad un anno e mezzo).

La richiesta di cittadinanza dovrà essere firmata dal/la richiedente di fronte all'Autorità consolare. Occorrerà pertanto fissare un appuntamento con qualche giorno d'anticipo (anche via e-mail all'indirizzo: [consular.tokyo@esteri.it](mailto:consular.tokyo@esteri.it)) per dar modo all'Ambasciata di preparare i documenti di propria spettanza.

Sarà necessaria la presenza di ambedue i coniugi, in quanto alcuni documenti dovranno essere firmati da entrambi.

La domanda di naturalizzazione viene successivamente inviata per posta elettronica certificata al Ministero degli Affari Esteri e da questo al Ministero dell'Interno, competente in materia. Detto Ministero, se ne ricorrono i presupposti, ha tempo 730 giorni per emettere il relativo decreto di concessione della cittadinanza italiana. Per poter completare la procedura, una volta emesso il decreto di concessione e prima del giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte del richiedente, verrà richiesta la conferma della sussistenza del vincolo matrimoniale (vedi punto 3) e di un certificato di esistenza in vita del coniuge italiano.